

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Articolo 7 - Variazione del messaggio pubblicitario 1. <i>Per le sole insegne di esercizio</i>, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purchè sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente. 2. Non saranno consentite più di due variazioni. 3. Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione.	Articolo 7 - Variazione del messaggio pubblicitario 1. Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purchè sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente. 2. Non saranno consentite più di due variazioni per autorizzazione. 3. Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione .
Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative pubblicitarie 1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati: a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia; b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici; c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7	Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative pubblicitarie 1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati: a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia; b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici; c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7

secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge); e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio; f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione; g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi; i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche. 3. Sono inoltre vietate: a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio; b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali; c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane; d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta; e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate; f) la distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 (4) con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni previste; g) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente. 4. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992 (5).	secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge); e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio; f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione; g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi; i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche. 3. Sono inoltre vietate: a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio; b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali; c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane; d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta; e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate; f) la distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 (4) con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni previste; g) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente. 4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992 (5).
---	--

Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni 1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone: a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno; b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda; c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato; d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato; e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo; g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita; h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; j) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia	Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni 1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone: a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno; b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda; c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato; d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato; e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo; g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita; h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; j) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia
--	--

apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali; k) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purchè non visibili dall'esterno; m) le vetrine esposizioni. 2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione: a) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale; b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali; c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; d) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali; e) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purchè non superino i 5 metri quadrati; f) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.	apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali; k) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purchè non visibili dall'esterno; m) le vetrine esposizioni; n) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro. 2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione: a) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale; b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali; c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; d) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali; e) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purchè non superino i 5 metri quadrati; f) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.
Articolo 22 - Riduzioni 1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per: a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.. L'eventuale superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa intera; b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di	Articolo 22 - Riduzioni 1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per: a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.. L'eventuale superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa intera; b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di

lucro; c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte; d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.	lucro; c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte; d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. e) la pubblicità effettuata dalle scuole “paritarie” riconosciute dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Legge 62/2000 Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) e) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.
ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (omissis) B - <u>Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</u> (omissis) c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente <i>per conto terzi</i>: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00; (omissis) D - <u>Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,60. Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5. E - <u>Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,00.	ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (omissis) B - <u>Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</u> (omissis) c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00; (omissis) D - <u>Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 0,90. Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5. E - <u>Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55.